

**COMUNE DI BRENDOLA**  
(Provincia di Vicenza)

\* \* \* \* \*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA  
PER IL SERVIZIO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 di reg. in data 17.01.2003

Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 di reg. in data 21.02.2005

Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 di reg. in data 31.03.2009

Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 di reg. in data 30.03.2011

## **INDICE**

**Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

**Art. 2 – PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA**

**Art. 3 – PIANO FINANZIARIO**

**Art. 4 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

**Art. 5 – SOGGETTO GESTORE**

**Art. 6 – SOGGETTI PASSIVI**

**Art. 7 - ESCLUSIONI**

**Art. 8 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

**Art. 8 bis – TARIFFA GIORNALIERA**

**Art. 9 – INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E DETENZIONE**

**Art. 10 – CONTENUTO DELLA DENUNCIA**

**Art. 11 – OBBLIGO DEGLI UFFICI COMUNALI**

**Art. 12 – RISCOSSIONE ORDINARIA**

**Art. 13 – OMISSIONE E RITARDI DEI VERSAMENTI**

**Art. 14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI E SGRAVI**

**Art. 15 – AGEVOLAZIONI**

**Art. 16 - ISOLE ECOLOGICHE**

**Art. 17 – ACCERTAMENTO TARIFFARIO**

**Art. 18 – PENALITA’ ED INTERESSI**

**Art. 19 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Art. 20 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

**Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE**

## **Art. 1 - Istituzione della tariffa**

Il presente regolamento disciplina in via generale la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità e trasparenza.

Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/04/99 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, in seguito denominato "Decreto" nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

## **Art. 2 - Presupposto della tariffa**

Il presupposto della tariffa è stabilito dalla legge.

La tariffa è dovuta, con le esclusioni di cui all'art. 7, per l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui al comma 1 art. 238 del D.Lgs. 152/2006, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.

Si presume comunque l'occupazione, conduzione qualora anche solo degli impianti (acqua, gas, energia elettrica) a rete sia attivo.

## **Art. 3 – Piano Finanziario**

Ai fini della determinazione della tariffa si farà riferimento al piano finanziario all'uopo predisposto dal Soggetto Gestore sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni ed a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/99.

Il soggetto gestore, predisponde, almeno 30 giorni prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, il Piano finanziario e l'articolazione della tariffa per l'anno di competenza, secondo le indicazioni dell'art. 3 del D.P.R. n. 158/99.

Il Consiglio Comunale fa proprio il Piano Finanziario predisposto dal Soggetto gestore.

Il Piano Finanziario comprende;

- Il programma degli interventi necessari;
- Il piano finanziario degli investimenti;
- La ricognizione degli impianti esistenti;
- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- Relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
- Le risorse finanziarie necessarie;
- La suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.

Il Piano Finanziario deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;
- eventuali rilievi ed indagini sulla quantità e qualità dei rifiuti aventi diretta ripercussione sui coefficienti quali-quantitativi utilizzati per il calcolo della tariffa.

## **Art. 4 – Determinazione della tariffa**

La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni.

Sulla base del Piano Finanziario di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, di norma entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale;

Nel caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e comunque entro il 30/11 e pertanto qualora si determini una scoperta dei costi, la Giunta Comunale, previa rilevazione della congruenza dei costi rendicontati dal Soggetto Gestore provvederà a rideterminare la tariffa per mantenere la copertura dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio. In assenza di tale provvedimento l'Ente dovrà procedere alla copertura dei costi versando al soggetto gestore entro il 28/02 dell'anno successivo l'importo dovuto.

La tariffa dovrà assicurare, al termine della fase transitoria di tariffazione sperimentale ai sensi del comma 5 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione del settore rifiuti.

Il Soggetto gestore di cui al successivo art. 5, adotterà tutte le misure necessarie al fine di informare gli utenti delle variazioni apportate, in sede di approvazione di bilancio, alla tariffa base unitaria.

La tariffa è soggetta ad IVA salvo diversa determinazione di Legge.

#### **Art. 5 – Soggetto Gestore**

L'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti, è affidata al Soggetto Gestore con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. **36 di reg. in data 19/06/2007 e successivamente modificata con delibere di Consiglio Comunale n. 30 del 24/04/2010 e n. 116 del 27/12/2010**. Il Soggetto Gestore viene individuato nella Società **Agno Chiampo Ambiente s.r.l.** di Montecchio Maggiore. **Per quanto di competenza del Soggetto Gestore si rimanda al Contratto di Servizio e al Disciplinare di servizio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 27/12/2010.**

Per quanto di competenza del Comune, l'attività gestionale della tariffa è demandata all'ufficio competente facente parte del settore servizi economici finanziari del Comune.

Il soggetto Gestore esercita le funzioni relative all'applicazione della tariffa, incluse le attività di gestione della tariffa (denunce, variazioni ecc.), di recupero dei crediti nonché l'attività di accertamento, sono affidate a quest'ultimo con le modalità che sono fissate nella Convenzione e nel presente regolamento.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il Soggetto gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione della tariffa ed a vigilare sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

#### **Art. 6 – Soggetti passivi**

La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica e tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli componenti o conduttori delle medesime.

Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del costo del servizio.

In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale o non si pervenga alla riscossione di quanto dovuto l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

#### **Art. 7 - Esclusioni**

Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali, e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il principale uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:

- le unità immobiliari ad uso abitazione, chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (l'abitazione chiusa ma dotata di allacciamenti alle reti di servizi rimane assoggettata al pagamento della tariffa. Nel caso di utenze domestiche viene conteggiato un solo occupante);
  - le unità immobiliari ad uso produttivo, artigianale o commerciale, chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (i locali destinati ad uso non domestico dotati di allacciamenti alle reti di servizi sono assoggettati al pagamento della tariffa per la sola parte fissa individuando la categoria di appartenenza a seconda del caso specifico e coerentemente alla destinazione d'uso dell'immobile;
  - le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;
  - le pertinenze agricole;
  - le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
  - i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
  - gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;
  - gli edifici comunali dove viene svolta l'attività propriamente istituzionale dell'Ente.
  - comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
  - fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni;
  - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali in genere.
- Per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

### **Art. 8 – Articolazione della tariffa**

La tariffa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti sostenuti dal Comune e dal soggetto gestore, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La ripartizione della tariffa tra utenza domestica e non domestica è determinata annualmente dal Comune sulla base dei Kg di smaltimento stimati con atto motivato contenente l'esplicazione delle modalità di calcolo individuate.

Il Comune sulla base del Piano finanziario:

- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute alle utenze domestiche (Td) e quelle dovute alle utenze di attività economiche ovvero utenze non domestiche (Tdn);
- assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd);
- assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd);
- definisce le modalità di accesso da parte delle utenze all'erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste dai commi 7 e 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006.

I criteri per la commisurazione e la determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, sulla base dell'art. 11 e vanno definiti ogni anno in sede di definizione del piano finanziario e della relazione di accompagnamento.

Per le sole utenze non domestiche relative a banchi di mercato titolari di autorizzazione allo svolgimento stabile dell'attività mercatale, la tariffa si calcola solamente sulla parte fissa, in ragione della superficie occupata e della categoria merceologica relativa ai banchi di mercato di appartenenza (n. 16 e n. 29) rapportata ai giorni annui autorizzati.

### **Art. 8 bis – Tariffa giornaliera**

Per coloro che occupano o conducono, con o senza autorizzazione, temporaneamente (per un periodo di tempo inferiore a 180 giorni di anno solare anche se ricorrenti) locali e/o aree pubblici, aperti al pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tariffa riferita alle categorie corrispondenti rapportata al periodo di occupazione o conduzione in ragione della superficie occupata. Per occupazioni o conduzioni di durata superiore a 180 giorni è dovuta la tariffa annuale.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nella deliberazione di giunta comunale annualmente approvata di fissazione dei coefficienti e dei valori di parte disponibile, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa giornaliera di cui al primo comma del presente articolo è determinata annualmente dal Comune per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione e con riferimento ai coefficienti

individuati per la specifica attività insediata, divisi per 365 e applicando un coefficiente di maggiorazione. Detto coefficiente è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

Si stabilisce che la tariffa di cui al presente articolo non può comunque essere inferiore ad Euro 12,00 (dodici) ad evento.

Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.

In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f).

Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione;  
Con apposito atto deliberativo, l'Amministrazione comunale potrà concedere l'esenzione alle occupazioni che comportino attività di vendita e/o somministrazione, purché tale attività non sia a scopo di lucro.
- b) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc...;
- c) le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia, cantieri edili in genere occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;
- d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi;
- e) in caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio;
- f) occupazioni per il commercio ambulante in forma itinerante con soste non superiori ai 60 minuti;
- g) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
- h) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento.

#### **Art. 9 – Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione**

La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

Nel caso di immigrazione da altro Comune od emigrazione verso altro Comune, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e si estingue il primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto fine l'utenza. Nel caso di variazione di residenza all'interno del territorio comunale, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e si estingue il primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto fine l'utenza.

Le variazioni relative al numero degli occupanti e quelle relative alla superficie tariffabile rilevano al fine del calcolo della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.

In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali od aree scoperte, i soggetti passivi hanno l'obbligo di farne denuncia al soggetto Gestore entro 30 giorni dall'inizio, variazione od occupazione utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto Gestore.

Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 4 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno comunicati periodicamente dal Comune al Gestore.

La denuncia d'iscrizione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare delle condizioni di tariffazione.

E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale i cui al comma 6 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto.

La cessazione, nel corso dell'anno, da presentarsi entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa, per i bimestri di non occupazione, contestualmente l'utente deve indicare il nuovo recapito a cui deve essere inviata la bolletta relativa alla chiusura dell'utenza. La tariffa viene conteggiata fino al primo giorno del bimestre solare successivo a quello di cessazione.

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali od aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Le variazioni di cui al comma 3 che comportano:

- una diminuzione dell'importo indicato in bolletta, danno diritto all'abbuono della tariffa calcolato a partire dal bimestre successivo a quello in cui è intervenuta la variazione, a condizione che l'interessato ne faccia apposita richiesta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento relativa all'anno in cui la stessa variazione è avvenuta;
- una maggiorazione dell'importo indicato in bolletta, danno luogo all'addebito dell'ulteriore tariffa calcolato a partire dal bimestre successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

#### **Art. 10 – Contenuto della denuncia.**

La denuncia originaria o di variazione deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche, ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare ed in particolare:

- Codice fiscale del titolare;
- Cognome Nome (Denominazione impresa);
- Luogo e data di nascita;
- Domicilio fiscale,
- L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
- La suddivisione della superficie distinguendo i magazzini e le sale di lavorazione per le utenze non domestiche;
- Data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
- Il numero dei componenti se si tratta di utenza domestica;
- I dati identificativi della società e del legale rappresentante se si tratta di utenza non domestica;
- Ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria.

Alla denuncia di iscrizione o di variazione deve essere allegata una planimetria catastale dei locali occupati o detenuti.

#### **Art. 11 – Obbligo degli uffici comunali**

Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessanti, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Soggetto Gestore, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.

#### **Art. 12 – Riscossione**

**L'applicazione della tariffa avviene, a cura del Comune, mediante l'emissione di apposita bolletta ed è riscossa dal medesimo soggetto.**

**Ai sensi dell'art. 238 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 la riscossione volontaria e coattiva della tariffa è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.**

L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate.

#### **Art. 13 – Omissione e ritardi dei versamenti**

Il soggetto Gestore, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.

Il Soggetto Gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari, assegnando un ulteriore termine per l'adempimento previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti dal precedente comma 2, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento.

La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e dal D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 14 – Disposizioni in materia di rimborsi e sgravi**

Il contribuente può richiedere al **Comune**, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di anni 5 dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come il giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.

L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali contro deduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine, ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

Il **Comune** deve procedere allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.

### **Art. 15 - Agevolazioni**

Sono previste delle agevolazioni a favore degli utenti che versano in condizioni di disagio economico, sulla base dei parametri stabiliti per i servizi a condizione agevolata da determinarsi nell'ambito del regolamento I.S.E.E. dell'Ente. Le agevolazioni sono riconosciute previa richiesta corredata dalla documentazione necessaria e presentata in tempo utile per la liquidazione.

### **Art. 16 - Isole Ecologiche**

Soppresso.

### **Art. 17 – Accertamento tariffario**

Il soggetto Gestore svolge le attività necessarie per individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

Il Gestore qualora nell'accertamento rilevi la presenza di materia suscettibile di apprezzamento valutativo per la quale non esistano elementi certi di determinazione dell'obbligazione tariffaria, comunica l'esito delle verifiche all'utente, il quale ha facoltà di presentare entro 30 giorni dati, informazioni e documentazione al fine di contestare la pretesa al gestore. Decorso tale termine e valutati gli elementi forniti dall'ente, il gestore qualora a suo motivato giudizio l'obbligazione accertata sussista, liquida l'importo.

Le utenze domestiche e non domestiche non dichiarate, per le quali l'utente non presenti dati, informazioni e documentazione nel termine assegnato, sono accertate d'ufficio mediante determinazione della tariffa sulla base di una superficie pari a mq. 100. Ai fini della determinazione della tariffa è comunque fatta salva la possibilità per il Soggetto Gestore di effettuare sopralluoghi atti a misurare la reale superficie occupata avvalendosi anche del personale comunale. In caso di superficie superiore rimane impregiudicata l'attività di accertamento sull'esatta superficie.

Le somme accertate relative ad evasione della tariffa rifiuti e le somme pregresse accertate relative ad evasione della tassa rifiuti, al lordo di penalità sanzioni ed interessi, sono destinate in diminuzione dei costi considerati nel piano finanziario al fine del calcolo della tariffa l'anno successivo a quello dell'accertamento.

### **Art. 18 – Penalità e interessi**

Nei casi indicati nei commi seguenti il gestore addebita all'utente, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento tariffario, le penalità specificate di seguito.

Nel caso si ometta denuncia di conduzione, di inizio utenza, di variazione, il gestore addebita una penalità pari al 36% degli importi versati, più gli interessi di mora di cui al comma 6.

Nel caso di difformità dei dati denunciati dall'ente da quelli accertati, il gestore applica una penalità pari al 24% sugli importi non versati, più gli interessi di mora di cui al comma 6.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il gestore applica una penalità pari ad un quarto di quelle previste, più gli interessi di mora di cui al comma 6, qualora l'utente rinunci al contenzioso e provveda al pagamento entro 60 giorni dall'avviso di accertamento tariffario.

Non viene applicata nessuna penalità nel caso di violazioni meramente formali;

Nel caso di ritardato pagamento il gestore applica all'utente gli interessi di mora di seguito specificati:

- a) nessuna penalità di mora in caso di pagamento entro 15 giorni dalla scadenza;
- b) interessi di mora al tasso legale in caso di pagamento oltre 15 giorni dalla scadenza.

Nel caso in cui l'utente non adempia, oltre il primo sollecito, alla richiesta del Soggetto Gestore di fornire dati, informazioni, documentazione e quant'altro sia ritenuto utile per la determinazione della tariffa, si applica una penalità da un minimo di euro 103,29 ad un massimo di euro 258,23.



### **Art. 19 – Accertamento con adesione**

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 – Legge 27/12/1997 n. 449.

### **Art. 20 – Costituzione in giudizio**

Spetta di norma al Soggetto gestore costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale.

Nel caso il contenzioso riguardi direttamente l'Amministrazione Comunale la costituzione in giudizio spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, a tale scopo il Sindaco può attribuire delega al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente a rappresentare l'Ente nel procedimento. La difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

### **Art. 21 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003 dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e statuto.

Il presente regolamento abroga il regolamento precedente.

**Le modifiche apportate al presente regolamento in data 21/05/2005 sono efficaci a partire dal 01/01/2005.**

**Le modifiche apportate al presente regolamento in data 31/03/2009 sono efficaci a partire dal 01/01/2009.**

**Le modifiche apportate al presente regolamento in data 30/03/2011 sono efficaci a partire dal 01/01/2011.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 **fino alla data del 31/12/2010** e nel **D. Lgs. 152/2006 a partire dalla data del 01/01/2011**, nel D.P.R. n. 158/99 e nel D.Lgs. 446/97.